ATTRIBUZIONE DI UN ASSEGNO GIORNALIERO A FAVORE DEL PERSONALE OPERAIO DELLO STATO

Art. 3

L'assegno giornaliero previsto dalla presente legge spetta per tutte le giornate che comportano il diritto di paga e costituisce parte integrante della paga giornaliera agli effetti dell'articolo 10, comma quarto, del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19. Esso e' ridotto nella stessa proporzione della riduzione della paga giornaliera nei casi di assenza dal lavoro, di punizione disciplinare o di altra posizione di stato che comporti la riduzione della paga medesima. Non e' dovuto nelle giornate in cui la presenza in servizio abbia luogo esclusivamente per il compimento di lavoro straordinario.

Versione in vigore dal 18 maggio 1962, non più in vigore dal 16 dicembre 2010 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Attribuzione di un assegno giornaliero a favore del personale operaio dello Stato
Estremi	Legge 19 aprile 1962, n. 180
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 3 maggio 1962

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/attribuzione-di-un-assegno-giornaliero-a-favore-del-personale-operaio/art-3/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it